

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 3

Ulteriori disposizioni sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace ed altre norme in materia di personale

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il giudice di pace coordinatore esercita, nei confronti del personale amministrativo assegnato, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9, all'ufficio dallo stesso giudice diretto, i compiti derivanti dal rapporto di dipendenza funzionale di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 2

1. Ferme restando le funzioni di indirizzo, di direttiva e di sorveglianza esercitate dagli organi previsti dalla legislazione statale, l'attività di coordinamento delle funzioni regionali per assicurare l'operatività degli uffici del giudice di pace siti nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige spetta alla Segreteria della Giunta regionale.

2. Nell'ambito di tale attività di coordinamento la Segreteria della Giunta regionale può destinare fino ad un massimo complessivo di quattro unità di personale dalla stessa dipendente presso gli uffici del giudice di pace siti nei due comuni capoluogo di provincia.

Art. 3

1. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 è differito di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'istituto del giudice di pace.

2. Il personale collocato in posizione di comando presso gli uffici del giudice di pace può chiedere l'inquadramento nel ruolo unico regionale dopo sei mesi di servizio in tale posizione.

3. Al personale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9.

Art. 4

1. L'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 è abrogato.

2. Il personale che, alla data del 1° febbraio 1995, presta servizio ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 può essere inquadrato, a domanda, prescindendo dal limite di età, nel ruolo unico regionale, nell'ambito dei posti disponibili della dotazione organica complessiva, previo superamento di concorsi riservati di idoneità, da bandirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le materie d'esame e le modalità dei concorsi riservati di cui al comma 2 sono stabilite dai bandi di concorso sulla base di quanto previsto nei regolamenti vigenti per l'accesso ai rispettivi profili professionali.

4. I rapporti d'impiego temporaneo del personale in servizio alla data del 1° febbraio 1995 sono prorogati o riattivati, prescindendo dal limite d'età, fino alla data di approvazione delle graduatorie dei concorsi di cui al comma 2.

5. Il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale prima dell'inquadramento nel ruolo regionale è riconosciuto ai fini giuridici ed economici.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 28 aprile 1995

Il Presidente della Giunta regionale
GRANDI

Visto:

*Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento*
Sottile

Note all'art. 1 - comma 1

La legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 concerne «Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del Giudice di pace».

Si riporta il testo dell'art. 6 «Giudice di pace» - comma 2 - del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate»:

«Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inquadrato con legge regionale nei ruoli del personale della regione, salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace o dal coordinatore di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

LEGGE REGIONALE
28 aprile 1995, n. 3

La legge regionale assicura anche l'osservanza dei principi di cui ai commi 4 e 6 e disciplina le modalità di immissione in ruolo con priorità del personale assegnato agli Uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989.

La regione provvede altresì alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici.»

Il testo dell'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è il seguente:

«Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento.

Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio.»

Note all'art. 3 - comma 1

L'art. 8, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 dispone:

«La Giunta regionale, al fine di sopperire alle esigenze di funzionamento degli Uffici del Giudice di pace, è autorizzata ad avvalersi, fino alla data del 31 dicembre 1994, di personale dipendente dallo Stato, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dai Consigli delle medesime Province e della Regione o da altri enti pubblici, collocato in posizione di comando presso la Regione in conformità alla legislazione regionale vigente.»

La data di entrata in vigore dell'Istituto del Giudice di pace è prevista dall'art. 13 del Decreto legge 7 ottobre 1994, n. 571 convertito nella legge 6 dicembre 1994, n. 673 a decorrere dal 1° maggio 1995.

Note all'art. 3 - comma 3

Si riportano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9:

3. - L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda degli interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro i sessanta giorni successivi al semestre di servizio presso la Regione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale e previo accertamento del lodevole servizio prestato presso l'ufficio di assegnazione.

4. - Il personale viene inquadrato nella qualifica corrispondente alla qualifica o al livello funzionale ricoperto nell'ente di provenienza e collocato nel profilo professionale corrispondente alla qualifica e al profilo professionale di provenienza. Ove manchi corrispondenza di mansioni, il personale viene collocato nel profilo professionale della stessa qualifica di inquadramento corrispondente o assimilabile alle funzioni svolte presso la Regione.

5. - L'inquadramento è disposto secondo le modalità di cui all'art. 7.

L'art. 7 della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 è il seguente:

«L'inquadramento di cui agli articoli 5 e 6 è disposto, nei limiti dei posti d'organico, nelle corrispondenti qualifiche e profili professionali del ruolo unico del personale regionale, con il riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale viene attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente del ruolo stesso, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di legge.

Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello acquisito presso l'ente di provenienza, ivi compresa l'indennità

LEGGE REGIONALE
28 aprile 1995, n. 3

di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici di carattere generale.

Nell'inquadramento del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace aventi sede in provincia di Bolzano, si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica del personale alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione.

Il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, riferito alle singole qualifiche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce requisito per l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui all'articolo 6, che chiede l'assegnazione agli uffici del giudice di pace siti in provincia di Bolzano.»

Il personale di cui all'art.6 della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 è:

«Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio di ruolo presso le cancellerie degli uffici giudiziari siti nella regione Trentino - Alto Adige, ad eccezione di quello appartenente alla terza qualifica funzionale ed alla quarta qualifica funzionale, profilo professionale conducente di automezzi speciali, può, a richiesta, essere inquadrato nel ruolo unico del personale regionale. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Nota all'art. 4 - comma 1

La legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 concerne «Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 28 dicembre 1963, n. 38, 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3, 11 luglio 1966, n. 11 e nuove norme per speciali categorie di personale regionale».

L'art. 17 prevede:

«Per fronteggiare particolari esigenze di servizio la Giunta regionale è autorizzata ad assumere fino al massimo del 20 per cento delle vacanze di posti risultanti nelle varie carriere, personale in possesso dei requisiti o dei titoli richiesti per i vari ruoli delle carriere medesime, prescindendo dai limiti di età degli aspiranti. La frazione di posto si computa come posto intero.

Nel computo percentuale delle vacanze dei posti delle varie carriere di cui al comma precedente, si tiene conto - per le carriere esecutiva ed ausiliaria - delle riserve di posti a favore delle categorie protette da leggi speciali.

Per la carriera esecutiva si può prescindere dal possesso del titolo di studio, purché l'aspirante superi con esito soddisfacente una prova pratica di dattilografia.

Il rapporto di impiego del personale assunto in base al presente articolo è temporaneo e non può superare la durata di un anno ed è rinnovabile per altri due anni.

Al personale medesimo viene attribuito, per tutta la durata del rapporto temporaneo di impiego, il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera cui viene aggregato, maggiorato dell'eventuale scatto biennale.

Nell'assunzione del personale di cui ai commi precedenti, si procede tenendo conto del rapporto di consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio regionale.

Le vacanze di posti nelle carriere direttiva e di concetto possono essere utilizzate per assunzioni di personale della carriera esecutiva.»